

COMUNE DI VISCO

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti del Comune di Visco sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ART. 193 T.U.E.L."

L'Organo di Revisione del Comune di Visco, nella persona del rag. Gian Franco Cervesato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma lettera b del D. Lgs. 267/2000,

Premesso che

- con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2026 veniva approvato il DUP Documento Unico di Programmazione semplificato 2026/2028,
- con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2026 veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028, con i relativi allegati,
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/03/2026 è stato adottato il Piano esecutivo di gestione PEG 2026-2028;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 04/06/2026 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 con i relativi allegati evidenziando un avanzo di amministrazione di € 599.962,68, di cui
 - € 186.547,03 parte accantonata
 - € 230.654,10 parte vincolata
 - € 1.860,13 parte destinata agli investimenti
 - € 180.901,42 di avanzo disponibile.

Richiamato l'articolo 193 del TUEL che prevede:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

Richiamato l'articolo 175, comma 8 del TUEL che prevede: *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.*

Considerato che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.



L'operazione di ricognizione ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Ricevuta la richiesta di parere in ordine alla proposta di deliberazione richiamata in oggetto e alla relazione tecnico finanziaria sulla "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026 " ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000" e s.m.i." allegata alla stessa,

il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario e dei restanti Servizi dell'Ente non hanno segnalato:

- l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere;
- l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio della gestione di competenza, di cassa e nella gestione dei residui.
- l'esistenza di situazione nei bilanci degli organismi partecipati tali da richiedere un maggiore accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013;
- la necessità di apportare variazioni al Fondo crediti di dubbia esigibilità dando atto della congruità dello stesso attualmente iscritto in bilancio.

Preso atto che,

- dall'analisi effettuata dal Servizio Finanziario dell'ente, non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza, di cassa e nella gestione in conto residui.

Verificato:

- il permanere degli equilibri di bilancio, **in conto competenza, di cassa e in conto residui;**
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto di competenza, tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti:

suggerisce di mantenere un'attento monitoraggio sia in termini di competenza che dei flussi di cassa, ciò ai fini di garantire la liquidità necessaria alla funzionalità dell'Ente, richiamando l'attenzione anche sulle attività di riscossione dei crediti, con costante verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Qualora eventuali futuri eventi o provvedimenti legislativi portassero effetti negativi sugli equilibri di gestione e di cassa o qualora sussistessero le condizioni si raccomanda di procedere ad attenta e puntuale valutazione sull'assunzione degli impegni di spesa e di adottare tutti gli interventi e le apposite variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Ai sensi dell'art. 239 del Tuel esprime parere favorevole sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e sulla relativa proposta di deliberazione richiamata in oggetto.

Lignano Sabbiadoro, li 24 luglio 2026.



Il Revisore dei Conti
Rag. Gian Franco CERVESATO

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Gian Franco Cervesato.